



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale

e-mail: scuole@comune.volpiano.to.it



REGOLAMENTO

PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE

ALL' INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE – I.S.E.E.

Gennaio 2015

Predisposto dal servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Sommario

Premessa.....	3
1 - QUADRO NORMATIVO	3
2 - COS'È L'I.S.E.E. - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE	5
3 – FINALITA' ED OBIETTIVI.....	7
4 - SERVIZI EROGATI DAL COMUNE SULLA BASE DELL'INDICATORE I.S.E.E.....	8
5 – DEFINIZIONE delle NUOVE MODALITA' DI RILASCIO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI COLLEGATE ALL'ISEE	10
5.1 - REFEZIONE SCOLASTICA scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado CODICE A2.12	10
5.2 CENTRI ESTIVI scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado CODICE A2.12	10
5.3 ASILO NIDO CODICE A3.03	11
5.4 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO CODICE A1.09.....	11
5.5 ESENZIONE TICKET CODICE A1.10	12
5. 6 e 5.7 TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA CODICE A1.11 e SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (trasporti anziani) CODICE A1.16.....	12
5.8 CONTRATTI D'AFFITTO ASSISTITI CODICE A1.05	12
5.9 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI TA.RI. A2.06.....	13
6 – DEFINIZIONE DELLE TARIFFE	13
6.1 - REFEZIONE SCOLASTICA scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado CODICE A2.12	14
6.2 CENTRI ESTIVI scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado CODICE A2.12	14
6.3 ASILO NIDO CODICE A3.03	15
6.4 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO CODICE A1.09.....	16
6.5 ESENZIONE TICKET CODICE A1.10	16
6. 6 e 6.7 TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA CODICE A1.11 e SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (trasporti anziani) CODICE A1.16.....	16
6.8 CONTRATTI D'AFFITTO ASSISTITI CODICE A1.05	16
6.9 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI TA.RI. A2.06.....	17
7. ISEE comunale e ISEE CORRENTE	17
8. CONTROLLI	18
ALLEGATO 1	20

Premessa

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati (validi su tutto il territorio nazionale), della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Le *prestazioni sociali agevolate* sono prestazioni non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegare nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, (Art. 1 DPCM 159 del 5/12/2013).

1 - QUADRO NORMATIVO

Finora l'I.S.E.E. è stato determinato sulla base del Decreto Legislativo 109/1998, così come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000 e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi (DPCM 221/1999 così come modificato dal DPCM 242/2001 DPCM 18.05.2001).

Dopo oltre un decennio dall'introduzione dell'indicatore, con il **DPCM n. 159 del 5/12/2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24/01/2014** è stato approvato il Regolamento contenente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che prevede una sostanziale modifica delle precedenti norme.

Tale norma rappresenta un passo fondamentale per migliorare l'equità sociale. L'obiettivo della norma è di consentire l'accesso a tariffe agevolate alle prestazioni sociali a chi ne ha maggiormente bisogno, e nel contempo rafforzare la lotta contro gli abusi, che hanno comportato una indebita fruizione di prestazioni e agevolazioni da parte di alcuni cittadini.

La riforma (prevista dall'articolo 5 del decreto "Salva Italia" n. 201/2011) è finalizzata a rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, e quindi migliorare l'equità nell'accesso alle prestazioni.

Di conseguenza, il nuovo ISEE:

- adotta una nozione di reddito disponibile più adatta alle finalità dello strumento, che include anche somme fiscalmente esenti;
- migliora la capacità selettiva dell'indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
- considera le caratteristiche dei nuclei familiari con carichi particolarmente gravosi, come le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
- consente una differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
- riduce l'area dell'autodichiarazione, consentendo di rafforzare i controlli e ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

La prima grande novità del nuovo indicatore sta nelle modalità di raccolta delle informazioni e nel rafforzamento dei controlli sulla veridicità delle informazioni che il cittadino dichiara. Con il nuovo sistema solo una parte dei dati utili per il calcolo dell'ISEE sarà autocertificata. D'ora in poi i dati fiscali più importanti – ad esempio, il reddito complessivo – e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall'INPS saranno compilati direttamente da tale Amministrazione (tramite interrogazioni degli archivi propri e di quelli dell'Agenzia delle Entrate). Al di là della semplificazione burocratica, per cui al cittadino non si chiede di dichiarare quanto ha già fatto in altre sedi, queste novità costituiscono un significativo miglioramento delle caratteristiche di equità del sistema.

Tenendo conto delle esperienze già in atto in vari Comuni e in altri paesi europei, la nuova ISEE introduce la possibilità di calcolare un **ISEE “corrente”**, riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa, quali: risoluzione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato; mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro flessibile; cessazione di attività per i lavoratori autonomi.

Altra novità che interessa il comune riguarda le Prestazioni agevolate rivolte a **beneficiari minorenni**. Una criticità riscontrata nel precedente sistema riguardava infatti i nuclei familiari non sposati, dove uno dei genitori non era convivente; in questi casi non veniva preso in considerazione il genitore non presente ufficialmente nel nucleo.

Nel nuovo sistema, a meno di casi particolari, ai fini dell'accesso a prestazioni per le famiglie con minori, ciò che conta è la condizione economica di entrambi i genitori. Con il nuovo ISEE viene stabilito il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo (genitore coniugato con persona diversa dall'altro genitore; legale separazione, ecc.). Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell'altro genitore o costituzione di un'altra famiglia) da quella in cui l'altro genitore naturale ha semplicemente un'altra residenza anagrafica, magari per scelta puramente opportunistica a fini fiscali. Di conseguenza, l'ISEE del nucleo familiare con figli viene integrato considerando anche la situazione economica del genitore non convivente. Anche nei casi in cui l'altro genitore si sia costituito un'altra famiglia, l'ISEE viene integrato con una componente aggiuntiva desunta dalla situazione economica dell'altro genitore

La nuova disciplina dell'ISEE opera a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento di definizione del nuovo modello di DSU (l'autocertificazione). La nuova disciplina si applicherà alle domande di benefici presentate successivamente a tale data di decorrenza.

Con **Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 7/11/2014, pubblicato sulla G.U. n. 267 in data 17/11/2014**, è stato approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), dell'attestazione nonché delle relative istruzioni per la compilazione, che consentono di dare piena attuazione al DPCM n. 159 del 5/12/2013. Infatti sulla base dei commi 1 e 2 dell'art. 14 del DPCM, alla decorrenza dei 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto sulla modulistica, l'ISEE sarà rilasciato secondo le modalità di cui al DPCM 159/2013, quindi dal **2 gennaio 2015**.

Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano gli atti normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati (art 14 comma 2 del DPCM 159/2013).

Le prestazioni sociali agevolate già in corso di erogazione continuano ad essere erogate, secondo le disposizioni già vigenti, fino alla data di emanazione degli atti normativi summenzionati e comunque non oltre dodici mesi dalla data di decorrenza summenzionata (art. 14 comma 5 del DPCM 159/2013).

Mentre le prestazioni sociali agevolate richieste dopo il 2/1/2015, devono essere erogate secondo sulla base del nuovo ISEE.

A completamento del quadro normativo va poi segnalato che il D.M. 8/3/2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE” prevede l'istituzione della Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate (istituita presso l'INPS) alimentata dalle informazioni sulle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE e sui soggetti

che ne hanno beneficiato. In questo momento la Banca dati non è ancora funzionante perché si è in attesa del decreto direttoriale dell'I.N.P.S. che definisca le modalità attuative e le specifiche tecniche, tuttavia il DM. ha già approvato l'Elenco delle Prestazioni Sociali Agevolate Condizionate all'ISEE (codificandole) e ha individuato dettagliatamente i dati da comunicare per ogni prestazione.

2 - COS'È L'I.S.E.E. - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

L'ISEE, come già detto è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati (validi su tutto il territorio nazionale), della situazione economica **di coloro che richiedono** prestazioni sociali agevolate.

L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

Per calcolare l'ISEE la formula è la seguente:

I.S.E.E.	INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (I.S.R.)	+	INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (I.S.P.) x 20%
	SCALA DI EQUIVALENZA (S.E.)		

I.S.R. = REDDITO complessivo del nucleo familiare al netto dell'affitto

I.S.P. = PATRIMONIO Mobiliare al netto franchigie + PATRIMONIO Immobiliare al netto delle franchigie

S.E. = parametro che varia in relazione al numero di persone nel nucleo e altri fattori sociali

Con il nuovo sistema non cambia la modalità di calcolo dell'ISEE, vediamo invece cosa cambia:

- **REDDITI (REDDITI CHE NEL VECCHIO ISEE NON ERANO INCLUSI)**

1) ora sono inclusi tutti i redditi, anche fiscalmente esenti, e lordi.

a) Il reddito complessivo ai fini IRPEF

b) Ogni reddito esente da imposta o soggetto a ritenuta

c) Proventi da attività agricole con obbligo di dichiarazione IVA

d) **Assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti**

e) **Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da**

Enti pubblici

f) Redditi fondiari (da patrimoni immobiliari)

g) Reddito figurativo di attività finanziarie

h) Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali all'estero per chi è iscritto nelle anagrafi dei residenti all'estero (AIRE)

2) sono detratte spese effettuate (anche per assistenza ai non autosufficienti) ed assegni di mantenimento versati, e si applicano diverse franchigie (ad es. per la presenza di disabili): nel vecchio isee non si detraevano spese ne' assegni

- a) Assegni periodici divorzili e di mantenimento per i figli effettivamente corrisposti
- b) Euro: spese per disabili: Fino a un massimo di 5000
- c) Se nel nucleo vi sono non autosufficienti si detraggono: le spese per addetti all'assistenza personale (inclusi i contributi versati) IN ALTERNATIVA alle spese di assistenza al domicilio: si detrae la retta versata per le spese "alberghiere" di ricovero di non autosufficienti in strutture residenziali. Tali detrazioni non si applicano se con l'ISEE si richiedono prestazioni di ricovero.)
- d) Franchigie in presenza di disabili (definiti dettagliatamente in base alla tipologia di disabilità)

- Per ciascun "disabile medio": 4.000 Euro (5.500 se minorenni)
- Per "disabili gravi": 5.500 Euro (7.500 se minorenni)
- Per "non autosufficienti": 7.000 Euro (9.500 se minorenni)

Se il reddito è tale da non consentire queste detrazioni si può scegliere di detrarre anche dai patrimoni

3) il canone di affitto si deduce dai redditi sino a un max di 7.000 euro (piu' 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo). nel vecchio isee si deduceva sino a 5.165 euro

4) alcuni redditi si calcolano in modo abbattuto: da lavoro o pensione: cfr. art. 4, comma 3 lettera e) ed f). **nel vecchio isee non era previsto**

- c) Fino a un massimo di 3000 Euro: il 20% dei redditi da lavoro dipendente e assimilati
- d) IN ALTERNATIVA A c): Fino a un massimo di 1000 Euro: il 20% dei redditi da pensione o da trattamenti assistenziali e indennitari

• **PATRIMONI MOBILIARI:**

NEL VECCHIO ISEE operava una franchigia sul patrimonio mobiliare sino a 15.493,70 euro (ossia si considera solo cio' che supera questo valore) .

NEL NUOVO ISEE questa franchigia scende a:

6.000 euro per un componente, aumentata di 2.000 euro per ogni componente aggiuntivo fino ad un massimo di 10.000 euro. questa soglia di 10.000 viene maggiorata di 1.000 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Rispetto agli importi di patrimonio da indicare, in caso di conti correnti bancari, si considera il valore maggiore tra il saldo al 31/12 dell'anno precedente la DSU e la giacenza media nell'anno.

• **PATRIMONI IMMOBILIARI**

NEL VECCHIO ISEE: il patrimonio era quello ai fini IMU. e operava una franchigia sulla casa di proprietà abitata sino a 51.646 euro (ossia si considera solo cio' che supera questo valore)

NEL NUOVO ISEE:

- il valore dei beni e' quello ai fini IMU (il che lo rivaluta di circa il 60 %)
- la franchigia sulla casa di proprietà abitata è di 52.500 euro per un componente, aumentata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

INOLTRE IL VALORE CHE SUPERA LA FRANCHIGIA SI CONSIDERA SOLO PER I 2/3

• **SCALA DI EQUIVALENZA**

NEL VECCHIO ISEE la scala di equivalenza era la seguente alla quale venivano aggiunti ulteriori parametri in caso di genitori entrambi lavoratori, presenza di disabili, genitori soli.

N°componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Oltre il quinto	+ 0,35 ognuno

NEL NUOVO ISEE

La scala di equivalenza base rimane confermata nei valori indicati nella tabella sopra riportata alla quale vanno aggiunti le seguenti :

MAGGIORAZIONI DA APPLICARE

- a) più 0,2 se vi sono 3 figli ; 0,35 se 4 ; 0,5 se 5 o più
- b) più 0,2 se vi sono figli minorenni, elevato a 0,3 se un figlio ha meno di 3 anni e almeno un genitore ha lavorato per almeno 6 mesi dei quali si dichiarano i redditi
- c) come "b" per nuclei con un solo genitore non lavoratore e figli minorenni (anche non convivente)
- d) più 1 se un componente è in struttura residenziale, ovvero in convivenza anagrafica (e non è nucleo a sé stante).

Nell'allegato al presente Regolamento sono indicate le due modalità di calcolo dell'ISEE, con il D.Lgs. 109/98 e con il DPCM 159/2013.

Il Comune di Volpiano, attraverso gli uffici del Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale, continuerà a rilasciare le attestazioni INPS che certificano l'Indicatore ISEE a coloro che chiedono prestazioni agevolate al Comune di Volpiano, comprendendo oltre ai servizi di competenza del Comune, indicati nel presente Regolamento, anche i servizi di competenza di altri enti che vengono erogati attraverso il Comune (bonus gas, elettrico, assegni di studio, assegni nucleo familiare con 3 figli minori e maternità), fatta salva la facoltà del cittadino di rivolgersi comunque ad un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.). I cittadini che chiedono prestazioni ad altri enti (ad esempio: Università, Centri per l'Impiego, Asl. ecc.) dovranno rivolgersi ai C.A.F.

3 - FINALITA' ED OBIETTIVI

La finalità del presente atto è quella di regolamentare l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate legate all'Isee, definendo servizio per servizio, sulla base delle peculiarità di ognuno, la durata degli effetti dell'ISEE tenendo conto che nella nuova disciplina la scadenza della validità delle attestazioni I.S.E.E. è per tutti stabilita al 15 gennaio di ogni anno.

Finora il Comune di Volpiano non ha adottato uno specifico regolamento dell'ISEE, in quanto tale regolamentazione è stata inserita nelle delibere che approvavano i vari servizi per le quali erano previste agevolazioni (delibere di C.C. che istituivano i servizi oppure delibera di servizi a domanda individuale che viene approvata dal Consiglio ogni anno).

Si rende quindi necessario fare una ricognizione generale di tutti i servizi erogati dal Comune, che prevedono agevolazioni legate all'indicatore I.S.E.E.

In coerenza con la normativa che ha istituito la Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate, per i servizi inseriti nel presente regolamento si indicheranno anche i codici individuati dal DM per ogni servizio erogato dal Comune con quote agevolate condizionate all'Isee.

Il presente Regolamento nasce dall'esigenza di definire, nella fase di passaggio dalla vecchia modalità di calcolo dell'Indicatore a quella prevista dal D.P.C.M. 159/2013, le modalità di richiesta e accesso alle Prestazioni Sociali Agevolate da parte dei cittadini volpianesi.

Inoltre il presente regolamento risponde alle disposizioni contenute nell'art. 14 comma 2 del citato DPCM, che prevede che gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano gli atti normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

4 - SERVIZI EROGATI DAL COMUNE SULLA BASE DELL'INDICATORE I.S.E.E.

Analizziamo ora quali sono i servizi che il Comune di Volpiano eroga ai propri cittadini in base all'Isee, definendo se si tratta di compartecipazione ai costi o di soglia di accesso.

Nel 2014 il comune erogava prestazioni sociali agevolate sulla base dell'ISEE per i seguenti servizi:

	SERVIZIO	CODICE DM 8/3/2013	COMPARTECIPAZIONE	ACCESSO
1	REFEZIONE SCOLASTICA scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado	A2.12	Scaglioni in base all'ISEE di compartecipazione ai costi del servizio	
2	CENTRI ESTIVI	A3.01	Idem solo per il pasto	
3	ASILO NIDO	A3.03	Idem refezione	
4	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	A1.09	Soglia di ISEE al di sotto della quale il cittadino è esente dalla tariffa	
5	ESENZIONE TICKET	A1.10		La soglia ISEE dà la possibilità al cittadino di accedere all'esenzione. In questo caso il Comune paga i ticket se il beneficiario usufruisce di prestazioni sanitarie
6	TELESOCOCCORSO E TELEASSISTENZA	A1.11	Due scaglioni di compartecipazione del comune al costo per l'utente, in base all'Isee	
7	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (non delegati Unione) a favore di anziani o di adulti in difficoltà (trasporto di anziani con determinate patologie ad attività organizzate sul territorio)	A1.16	Idem telesoccorso	
8	CONTRATTI D'AFFITTO ASSISTITI, per la prevenzione del disagio Abitativo, a favore di cittadini volpianesi a rischio di sfratto	A1.05	In base all'Isee del beneficiario, viene pagato l'affitto al proprietario. Due scaglioni permettono di ottenere il pagamento dal Comune di parte dell'affitto.	
9	Esenzioni e agevolazioni sulla T.A.R.I.- Tassa Rifiuti- come definito dal Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 23/04/2014.	A2.06		La soglia dà la possibilità al cittadino di accedere all'esenzione. Una 2° soglia è riservata alle famiglie con disabili e consente il pagamento del 50% del tributo

Analizziamo ora per ogni servizio i tempi di presentazione delle richieste e la validità dell'Indicatore

	SERVIZIO	TEMPI PRESENTAZIONE DOMANDE	VALIDITA' ISEE RILASCIATA SULLA BASE DEL D. LGS. 109/98
1	REFEZIONE SCOLASTICA scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado	Dal 1 luglio alla data di inizio del servizio (dopo la metà di settembre)	La quota agevolata scade con la scadenza dell'Isee che era di 1 anno dalla presentazione. Ogni richiedente ha Scadenze diverse. Nella fase transitoria, già prevista dalla delibera dei servizi a domanda individuale, sono state considerate valide le certificazioni Isee con scadenza entro il 31/12/2014 ai fini dell'applicazione della tariffa, valida tutto l'anno scolastico
2	CENTRI ESTIVI	Maggio	La quota è attribuita sulla base dell'Isee valida al momento della domanda.
3	ASILO NIDO nuove domande	Di norma a Maggio, comunque durante tutto l'anno scolastico	La quota agevolata è assegnata al momento dell'inserimento del bambino al nido e scade con la scadenza dell'Isee. Ogni richiedente ha Scadenze diverse.
	ASILO NIDO vecchi frequentanti		Alla scadenza dell'Isee il genitore ne presentata una nuova aggiornata
4	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	Dal 1 luglio alla data di inizio del servizio (dopo la metà di settembre)	La quota agevolata scade con la scadenza dell'Isee che era di 1 anno dalla presentazione. Ogni richiedente ha Scadenze diverse
5	ESENZIONE TICKET	Durante tutto l'anno	Viene rilasciato il tesserino di esenzione ticket valido fino alla scadenza dell'Isee che era di 1 anno dalla presentazione. Ogni richiedente ha Scadenze diverse
6	TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA	Durante tutto l'anno	La quota agevolata scade con la scadenza dell'Isee
7	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (trasporti anziani)	Durante tutto l'anno	La quota agevolata scade con la scadenza dell'Isee
8	CONTRATTI D'AFFITTO ASSISTITI, verifica della quota a carico del Comune	Entro il mese di agosto	Un anno
9	Esenzioni agevolazioni TA.RI. e	DALL'arrivo delle bollette alla data di pagamento della somma in un'unica soluzione	L'isee deve essere valida fino al 31/12 dell'anno in cui si presenta la richiesta di agevolazione.

Vediamo ora in dettaglio tutti i servizi erogati in base all'Indicatore ISEE, definendo il regime transitorio riferito al 2014 e quello definitivo quando sarà completamente operativo il nuovo calcolo dell'indicatore.

Si premette che l'accesso alle QUOTE AGEVOLATE è riservato ai soli residenti a Volpiano. Tale condizione viene dichiarata dal richiedente e verificata al momento dell'iscrizione ai servizi o alla richiesta della prestazione.

Qualora ricorra la casistica, il richiedente dovrà calcolare e presentare, l'ISEE per prestazioni rivolte ai MINORENNI (di cui all'art. 7 del D.Lgs. 159/2013) e sulla base di tale indicatore verranno applicate le tariffe o le agevolazioni. L'ISEE PER PRESTAZIONI RIVOLTE AI figli MINORENNI, va presentata qualora nel nucleo siano presenti genitori non coniugati e non conviventi tra loro.

5 - DEFINIZIONE delle NUOVE MODALITA' DI RILASCIO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI COLLEGATE ALL'ISEE

5.1 - REFEZIONE SCOLASTICA scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado CODICE A2.12

Le tariffe stabilite prevedono scaglioni di quote agevolate differenziate in base all'appartenenza dell'indicatore ISEE ai valori contenuti nei diversi scaglioni.

Come norma generale, in sede di ISCRIZIONE al servizio per l'anno scolastico successivo, il genitore presenta **RICHIESTA di accesso alla TARIFFA AGEVOLATA**, presentando un ISEE VALIDO. La richiesta va presentata dal 1 luglio alla data di inizio del servizio (dopo la metà di settembre) e la quota agevolata attribuita sulla base dell' Isee presentato sarà VALIDA PER TUTTO L'ANNO SCOLASTICO.

Anche i genitori già iscritti che confermano l'iscrizione avranno tempo dal 1 luglio alla data di inizio del servizio per presentare la richiesta di quota agevolata corredata dall'ISEE valido.

Eventuali eccezioni possono avvenire durante l'anno, in quanto la quota può cambiare su richiesta della famiglia o per acquisizione d'ufficio (indicate nel DPCM 159/13):

- A) qualora il cittadino intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche (art. 10 comma 2)
- B) qualora ricorrano le condizioni per calcolare un'ISEE CORRENTE (art. 9)
- C) Inoltre anche coloro che pagano la quota massima, in qualunque momento dell'anno possono presentare la **RICHIESTA di accesso alla TARIFFA AGEVOLATA** allegando un Isee, che consenta di essere collocati in una fascia di contribuzione diversa.

In questi ultimi 3 casi, l'eventuale nuova tariffa decorre dal giorno di rilascio da parte della Banca dati INPS della nuova attestazione contenente l'Indicatore ISEE o dal momento della presentazione del cittadino all'Ufficio della nuova ISEE, qualora l'attestazione sia stata rilasciata da un CAF.

Per l'anno scolastico 2014-15 i genitori che si sono iscritti al servizio di refezione scolastica, hanno ottenuto le quote agevolate sulla base di un'Isee valido calcolato con il vecchio "sistema" (a norma del Decreto Leg.vo n°109 del 31/3/98 e s.m.i.), il calcolo della quota mensa rimane valido per tutto l'anno scolastico 2014/15, come già detto prima come norma generale.

A decorrere dal 1/1/2015 i soli genitori che rientrano in una delle tre casistiche A), B), C) oppure i nuovi iscritti, potranno accedere alle quote agevolate presentando un'ISEE calcolata ai sensi del DPCM 159/2013.

A decorrere dall'anno 2015, per le domande presentate per l'anno scolastico 2015/16 e successivi, le quote verranno calcolare sulla base dell'Indicatore ISEE presentato a norma del DPCM 159 del 5/12/13 e le **tariffe agevolate, calcolate in base all'ISEE saranno ritenute valide per tutto l'anno scolastico.**

5.2 CENTRI ESTIVI scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado CODICE A2.12

Le tariffe stabilite prevedono scaglioni di quote agevolate differenziate in base all'appartenenza dell'indicatore ISEE ai valori contenuti nei diversi scaglioni.

Poiché il servizio viene erogato nel mese di giugno-luglio di ogni anno, sulla base delle RICHIESTE di ISCRIZIONE e di quota agevolata pervenute nel mese di maggio, non si prevedono interferenze tra le due fasi di validità delle Isee.

Per l'anno scolastico 2014 i genitori che si sono iscritti al servizio Centri Estivi, hanno ottenuto le quote agevolate sulla base di un'Isee calcolato con il vecchio "sistema" (a norma del Decreto Leg.vo n°109 del 31/3/98 e s.m.i.).

A decorrere dai centri estivi 2015, sarà già ampiamente operativo il nuovo sistema di calcolo dell'Isee di cui al DPCM 159/2013, pertanto i genitori dovranno presentare un'Isee già rilasciato secondo le nuove modalità, non essendo più possibile per le prestazioni sociali richieste successivamente alla data di entrata in vigore dei modelli, utilizzare le vecchie Isee (ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del DPCM 159/13, già richiamato).

5.3 ASILO NIDO CODICE A3.03

Le tariffe stabilite prevedono scaglioni di quote agevolate differenziate in base all'appartenenza dell'indicatore ISEE ai valori contenuti nei diversi scaglioni.

Come norma generale, in sede di nuovo inserimento del bambino al Nido per il nuovo anno scolastico, il genitore chiede l'accesso alla prestazione sociale agevolata, presentando un ISEE VALIDO entro la data di inserimento (tra settembre e novembre di ogni anno). La quota agevolata attribuita sulla base dell' Isee presentato sarà VALIDA PER TUTTO L'ANNO SCOLASTICO.

Come norma generale, per i bambini già frequentanti, entro il mese di settembre il genitore che richiede la quota agevolata, deve consegnare un'attestazione ISEE valida, che consentirà il calcolo della tariffa che resterà VALIDA PER TUTTO L'ANNO SCOLASTICO.

Eventuali eccezioni possono avvenire durante l'anno, in quanto la quota può cambiare su richiesta della famiglia o per acquisizione d'ufficio (indicate nel DPCM 159/13):

- A) qualora il cittadino intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche (art. 10 comma 2)
- B) qualora ricorrano le condizioni per calcolare un'ISEE CORRENTE (art. 9)
- C) Inoltre anche coloro che pagano la quota massima, in qualunque momento dell'anno possono presentare un' Isee, che consenta di essere collocati in una fascia di contribuzione diversa.

In questi ultimi 3 casi, l'eventuale nuova tariffa decorre dal giorno di rilascio da parte della Banca dati INPS della nuova attestazione contenente l'Indicatore ISEE o dal momento della presentazione del cittadino all'Ufficio della nuova ISEE, qualora l'attestazione sia stata rilasciata da un CAF.

Per l'anno scolastico 2014-15 i genitori che hanno richiesto quote agevolate per l'Asilo Nido, le hanno ottenute sulla base di un Isee valido calcolato con il vecchio "sistema" (a norma del Decreto Leg.vo n°109 del 31/3/98 e s.m.i.), il calcolo della retta Asilo Nido rimane valido per tutto l'anno scolastico 2014/15, come già detto prima come norma generale.

A decorrere dal 1/1/2015 i soli genitori che rientrano in una delle tre casistiche A), B), C) o le nuove iscrizioni, potranno accedere alle quote agevolate presentando un'ISEE calcolata ai sensi del DPCM 159/2013.

A decorrere dall'anno 2015, per le domande presentate per l'anno scolastico 2015/16 sia nuove che già frequentanti, le rette verranno calcolare sulla base dell'Indicatore ISEE presentato a norma del DPCM 159 del 5/12/13 le **tariffe agevolate, calcolate in base all'ISEE saranno ritenute valide per tutto l'anno scolastico.**

5.4 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO CODICE A1.09

L'accesso alla quota esente per il servizio di Trasporto Alunni è consentito alle famiglie che possiedono un'attestazione ISEE inferiore ad una determinata soglia. I pagamenti delle quote avvengono in modo anticipato per ogni trimestre (entro il 10 del primo mese a cui si riferisce il trimestre).

Con l'entrata in vigore del nuovo sistema di calcolo ISEE, i genitori che presentano domanda di scuolabus, tra luglio e settembre di ogni anno, otterranno la quota esente in presenza del requisito, tale quota sarà ritenuta VALIDA PER TUTTO L'ANNO SCOLASTICO.

Anche durante l'anno il genitore potrà presentare un'attestazione ISEE che consenta l'esenzione dal pagamento della quota. In tal caso l'esenzione dal pagamento avverrà per il trimestre in corso, qualora non sia ancora scaduto il termine di pagamento e per il trimestre successivo, in caso contrario.

Per l'anno scolastico 2014-15 i genitori hanno avuto accesso alla quota esente del trasporto Alunni sulla base di un'Isee valido calcolato con il vecchio "sistema" (a norma del Decreto Leg.vo n°109 del 31/3/98 e s.m.i.); l'accesso alla quota esente è valido per tutto l'anno scolastico 2014/15, come già detto prima come norma generale.

A decorrere dal 1/1/2015 eventuali nuove richieste di quota esente potranno avvenire presentando un'ISEE calcolata ai sensi del DPCM 159/2013.

Per le domande presentate per l'anno scolastico 2015/16, l'accesso alla quota esente avverrà sulla base dell' attestazione ISEE presentato a norma del DPCM 159 del 5/12/13 **e la relativa collocazione nella quota esente sarà ritenuta valida per tutto l'anno scolastico.**

5.5 ESENZIONE TICKET CODICE A1.10

L'accesso alla prestazione consistente nell'esenzione dal pagamento del Ticket sanitario (che viene pertanto pagato dal Comune) è consentito alle famiglie che possiedono un'attestazione ISEE inferiore ad una determinata soglia e che non hanno accesso ad altre esenzioni rilasciate dalle ASL. La validità del tesserino, finora, era legata alla validità dell'ISEE.

Per le esenzioni ticket richieste presentate entro il 31/12/2014, è stato preso come riferimento l'ISEE calcolato con il vecchio "sistema" (a norma del Decreto Leg.vo n°109 del 31/3/98 e s.m.i.) e rilasciato un tesserino valido fino alla scadenza del "vecchio" ISEE.

Le prestazioni che verranno richieste dal 2015 potranno avvenire presentando un'ISEE calcolata ai sensi del DPCM 159/2013 che di norma è valida fino al 15 gennaio, tuttavia per esigenze organizzative si ritiene necessario considerare valida l'esenzione ticket fino al 31 marzo dell'anno successivo (31/3/2016 per le esenzioni rilasciate nel 2015), consentendo così all'utente di Richiedere il rinnovo dal 15 gennaio al 31 marzo di ogni anno.

La validità dell'esenzione ticket decorrerà:

- Dalla data di presentazione della richiesta del beneficio, se è già presente un'attestazione ISEE
- Dalla data di rilascio dell'attestazione ISEE da parte dell'INPS, qualora la richiesta non sia accompagnata da un'Isee già calcolata.

5. 6 e 5.7 TELESOCORSO E TELEASSISTENZA CODICE A1.11 e SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (trasporti anziani) CODICE A1.16

L'accesso alla prestazione da parte del cittadino consiste nel pagamento da parte del Comune di tutto il costo o del 50% del costo del servizio Telesoccorso o dei trasporti anziani e disabili, sulla base dell'Indicatore ISEE.

Per le prestazioni richieste entro il 31/12/2014, è stato preso come riferimento l'ISEE calcolato con il vecchio "sistema" (a norma del Decreto Leg.vo n°109 del 31/3/98 e s.m.i.).

Le prestazioni che verranno richieste dal 2015 potranno avvenire presentando un'ISEE calcolata ai sensi del DPCM 159/2013 che di norma è valida fino al 15 gennaio. Nei 15 giorni successivi i cittadini che dovranno rinnovare le agevolazioni, dovranno presentare un nuovo ISEE e le agevolazioni relative all'anno 2015 saranno valide fino al 31/1/2016.

5.8 CONTRATTI D'AFFITTO ASSISTITI CODICE A1.05

L'accesso alla prestazione agevolata consiste nel porre a carico del Comune una parte dell'affitto sulla base dell'ISEE posseduta dalla famiglia beneficiaria del Contratto Assistito.

La verifica della quota a carico del Comune viene effettuata ogni anno entro il mese di agosto, quindi non si prevedono interferenze tra le due fasi di validità delle Isee.

I contratti assistiti in essere nel 2014 sono stati verificati prendendo come riferimento l'ISEE calcolato con il vecchio "sistema" (a norma del Decreto Leg.vo n°109 del 31/3/98 e s.m.i.).

Le prestazioni che verranno richieste dal 2015 potranno avvenire presentando un'ISEE calcolata ai sensi del DPCM 159/2013 pertanto dal mese di settembre 2015 per un anno la quota a carico del Comune definita sulla base del nuovo Isee presentato sarà valida fino ad agosto 2016 e così anche per gli anni successivi.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'ISEE CORRENTE, il cittadino potrà richiedere il riconteggio della quota di affitto a suo carico; le variazioni eventuali decorreranno dal:

- semestre in corso, qualora l'attestazione ISEE venga rilasciata entro il 15 marzo (per il 1° semestre) o entro il 15 settembre (per il 2° semestre) di ogni anno
- semestre successivo, qualora l'ISEE CORRENTE venga rilasciato successivamente a tali date.

5.9 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI TA.RI. A2.06

Il "Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI)" approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 23/04/2014 ha previsto all'art. 15 la concessione di agevolazioni sulla tariffa per i rifiuti a quei nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.

Le agevolazioni sono legate al possesso di requisiti economici rilevabili dall'ISEE e/o a determinate condizioni sociali e mettono a carico del Comune le tariffe non pagate dal cittadino (in tutto o in parte). La richiesta da parte del cittadino deve avvenire nel periodo intercorrente dall'arrivo delle bollette alla data di pagamento della somma in un'unica soluzione .

Per le agevolazioni rilasciate nell'anno 2014, che dovevano essere richieste entro il 30/9/2014, è stato preso come riferimento l'ISEE calcolato con il vecchio "sistema" (a norma del Decreto Leg.vo n°109 del 31/3/98 e s.m.i.).

Se l'agevolazione verrà nuovamente inserita nel Regolamento TA.RI. anche per l'anno 2015, le richieste che perverranno nel già citato periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione del Consorzio di Bacino 16 e la scadenza del pagamento in un'unica soluzione, potranno avvenire presentando un'ISEE calcolata ai sensi del DPCM 159/2013.

6 - DEFINIZIONE DELLE TARIFFE

Proprio al fine di verificare quale sarà l'impatto delle nuove modalità di calcolo, è opportuno, per questo primo anno di attuazione, non cambiare le tariffe monitorando la situazione dei vari servizi e raccogliendo i dati che permettano di comparare i nuovi indicatori con quelli calcolati con il sistema precedente.

Tuttavia dalle simulazioni di calcolo non sembra che il nuovo sistema produrrà effetti tali da non consentire il raggiungimento degli incassi previsti in bilancio.

Alcune stime (del Ministero Lavoro E Politiche Sociali; di Franco Pesaresi, del CAPP di Modena) fanno presumere che rispetto al "vecchio isee" :

- a) siano avvantaggiate le famiglie numerose, quelle con disabili (specie se povere) a scapito di singoli e coppie
- b) vedano aumentare il proprio isee i nuclei con patrimonio (ora piu' considerato), e dunque forse gli anziani, che ne hanno più dei giovani
- c) al contrario gli anziani non autosufficienti e i disabili (per l'effetto di franchigie e detrazioni di spese) avranno un Isee minore

Si ritiene opportuno, in questa sede, riassumere allo stato attuale quali sono le tariffe deliberate e le varie agevolazioni rese ai cittadini per i servizi sopra richiamati. Le tariffe sotto indicate rilevano la situazione allo stato attuale e potranno subire variazioni, durante l'anno 2015, in sede di definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale o in sede di eventuale ridefinizione dei singoli servizi/prestazioni.

6.1 - REFEZIONE SCOLASTICA scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado CODICE A2.12

Tariffe attuali, approvate con delibera di C.C. n. 33 del 14/07/2014

Valore I.S.E.E.	FASCIA	Quota 1° figlio a pasto	FASCIA	Quota dal 2° figlio a pasto
Da 0 a € 5.200,00	A	€ 0,80	A2	€ 0
Da € 5.200,01 a € 7.500,00	B	€ 2,30	B2	€ 0,80
Da € 7.500,01 a € 10.000,00	C	€ 3,50	C2	€ 2,30
Da € 10.000,01 a € 12.000,00	D	€ 4,30	D2	€ 3,50
Da € 12.000,01 a € 15.000,00	E	€ 4,60	E2	€ 4,30
Da € 15.000,01 in su	F	€ 4,90	F2	€ 4,60

Prossima revisione delle tariffe, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2015.

6.2 CENTRI ESTIVI scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado CODICE A2.12

Servizio di ANIMAZIONE ESTIVA nel mese di giugno: Le tariffe sono state definite con delibera G.C. n. 36 del 3/4/2014, .

TARiffe IN PRESENZA DI UN'ISEE INFERIORE AD € 15.000 (solo residenti)					
fascia	LIMITI DI ISEE	Quota base		quota con pre-post	
		Tariffa settimanale	2° figlio	Tariffa settimanale	2° figlio
A	Fino a € 5.200,00	€ 29,00	€ 25,00	€ 38,50	€ 34,50
B	Fino a € 7.500,00	€ 36,50	€ 29,00	€ 46,00	€ 38,50
C	Fino a € 10.000,00	€ 42,50	€ 36,50	€ 52,00	€ 46,00
D	Fino a € 12.000,00	€ 46,50	€ 42,50	€ 56,00	€ 52,00
E	Fino a € 15.000,00	€ 48,00	€ 46,50	€ 57,50	€ 56,00

CENTRO ESTIVO E BIMBI DEL MESE DI LUGLIO

Tariffe approvate con delibera di C.C. n. 33 del 14/07/2014

	TARIFFA ISCRIZIONE	REFEZIONE A RICHIESTA Quota forfettaria per tutte le 4 settimane			
CENTRO ESTIVO E CENTRO BIMBI MESE DI LUGLIO Quota forfettaria per tutte le 4 settimane	Tariffe anno 2014	FASCIA DI CONTRIBUZIONE	LIMITI DI ISEE	TARIFFE 2014	2° figlio stesso nucleo
Quota d'iscrizione	€ 100,00	fascia A	Fino a € 5.200,00	€ 16,00	0
Iscrizione con Pre-post centro estivo	€ 138,00	fascia B	Fino a € 7.500,00	€ 46,00	€ 16,00
quota iscrizione non residenti	€ 190,00	fascia C	Fino a € 10.000,00	€ 70,00	€ 46,00
non residenti con pre- post	€ 225,00	Fascia D	Fino a € 12.000,00	€ 86,00	€ 70,00
		Fascia E	Fino a € 15.000,00	€ 92,00	€ 86,00
		Fascia F	Oltre	€ 98,00	€ 92,00

Prossima revisione delle tariffe, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2015.

6.3 ASILO NIDO CODICE A3.03

Tariffe approvate con delibera di C.C. n. 33 del 14/07/2014

	Valore I.S.E.E.	Quota tempo pieno	Quota Part Time
FASCIA A	Da 0 a € 2.478,99	€ 32,00	€ 23,00
FASCIA B	Da € 2.479,00 a € 5.600,00	€ 115,00	€ 80,00
FASCIA C	Da € 5.600,01 a € 8.263,31	€ 192,00	€134,00
FASCIA D	Da € 8.263,32 a € 10.845,59	€ 309,00	€ 216,00
FASCIA E	Da € 10.845,60 a € 16.526,62	€ 343,00	€ 240,00
FASCIA F	Da € 16.526,63 e oltre	€ 386,00	€ 270,00

Prossima revisione delle tariffe, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2015.

6.4 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO CODICE A1.09

Tariffe approvate con delibera di G.C. n. 70 del 16/6/2014

- | | |
|--|-----------------|
| a) alunni residenti nel centro abitato | € 25,00 al mese |
| b) alunni residenti fuori dal centro abitato | € 20,00 al mese |
| c) alunni il cui nucleo familiare abbia un valore di ISEE al di sotto di
euro 5.200,00 | ESENTE |

Prossima revisione delle tariffe, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2015.

6.5 ESENZIONE TICKET CODICE A1.10

La delibera di C.C. n. 19 adottata il 24/5/2002 ha stabilito che hanno diritto al rilascio del tesserino di esenzione ticket indigenti i cittadini con Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE non superiore ad Euro 5.200,00.

6.6 e 6.7 TELESOCORSO E TELEASSISTENZA CODICE A1.11 e SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (trasporti anziani) CODICE A1.16

La Delibera di C.C. N. 24 del 10/06/2002 ha stabilito che il Comune interviene per il pagamento del servizio di Telesoccorso (attivazione più canone mensile) a favore dei cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni economiche:

A)	Spesa a totale carico del Comune fino a	Euro	QUOTA CITTADINO
		€ 6.200,00	ESENTE
B)	Spesa al 50% a carico del Comune fino a	€ 9.300,00	50% del costo del servizio
C)	Spesa a totale carico dell'utente oltre	€ 9.301,00	100% del costo del servizio

Al momento attuale non ci sono più utenti per i quali il Comune interviene, in quanto i soli 2 utenti ancora utilizzatori del servizio lo pagano interamente.

6.8 CONTRATTI D'AFFITTO ASSISTITI CODICE A1.05

Sulla base dei criteri approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 92 del 23/11/07, il conduttore si fa carico di una parte della spesa dell'affitto, determinata in funzione dell'I.S.E.E. posseduta dal nucleo secondo la seguente tabella:

A) in caso di nuclei familiari con ISEE superiore ai 10.000 €	nessun contributo da parte del Comune che svolge solo una funzione di garante;
B) in caso di nuclei familiari con ISEE compreso tra € 5900,01 e € 10.000,00	versamento dell'intero canone mensile di riferimento (calcolato con l'equo canone);
C) in caso di nuclei familiari con ISEE inferiore a € 5.900,01	versamento di una quota pari al 30% del canone mensile di riferimento (calcolato con l'equo canone)

il Comune si fa quindi carico del pagamento della restante somma dell'affitto richiesto dal proprietario che ha dato la disponibilità a stipulare il contratto assistito.

6.9 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI TA.RI. A2.06

Il "Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI)" approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 23/04/2014 ha previsto all'art. 15 la concessione di agevolazioni sulla tariffa per i rifiuti a quei nuclei famigliari che versano in condizioni di disagio economico secondo i seguenti criteri:

1. HANNO DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL 100% (esenzione totale) DELLA TARIFFA relativa ai RIFIUTI:
i nuclei famigliari residenti nel Comune di Volpiano con un indicatore di situazione economica (I.S.E.E. con i Redditi 2013) del nucleo famigliare inferiore a Euro 5.200,00.
2. HANNO DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL 50% DELLA TARIFFA:
i nuclei famigliari residenti nel Comune di Volpiano in possesso di **tutti** i seguenti requisiti:
 - a) uno dei componenti il nucleo famigliare è disabile come risulta da certificato rilasciato dall'A.S.L. con invalidità superiore al 66%) o possiede un handicap permanente grave
 - b) il nucleo famigliare possiede un indicatore di situazione economica (I.S.E.E. con i Redditi 2013) inferiore a Euro 8.000,00

7. ISEE comunale e ISEE CORRENTE

In questi ultimi anni il Comune ha istituito come correttivo all'ISEE, il calcolo dell'ISEE COMUNALE a favore di nuclei famigliari coinvolti nella crisi, per sopraggiunto stato di disoccupazione, cassaintegrazione, pensionamento o aspettativa non indennizzata. Tale strumento, istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/3/2009 quale misura di contrasto alla crisi economica, consente di ricalcolare l'ISEE tenendo conto del minor reddito della famiglia rispetto a quello dichiarato nell'autocertificazione che ha prodotto il conteggio dell'ISEE.

Con deliberazione di G.C. n. 67 del 16/6/2014, contestualmente alle delibere di approvazione del bilancio 2014, misura è stata confermata anche per il 2014, ma solo fino all'entrata in vigore della nuova disciplina di calcolo dell'Isee che consentirà di calcolare un'ISEE CORRENTE previsto dal DPCM n. 159/2013, in determinati casi di riduzione o perdita del reddito, intervenendo quindi in modo analogo all'Isee Comunale.

Per tutto il 2014, si applicava a tutti i servizi elencati nei precedenti punti e aveva la durata di 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta. Per le istanze pervenute entro il 31/12/2014, è stato ancora effettuato il calcolo dell'ISEE COMUNALE, mentre per quelle che perverranno da gennaio 2015 non sarà più possibile calcolarlo con i criteri stabiliti dal Comune, ma occorrerà fare il calcolo dell'ISEE CORRENTE previsto dal nuovo DPCM 159/13. Anche per le Isee Comunali che scadranno dopo il 1.1.2015 dovrà essere effettuato il calcolo DELL'ISEE CORRENTE previo presentazione della nuova DSU e calcolo dell'ISEE ORDINARIO.

Quest'ultimo fa riferimento ai redditi dichiarati al fisco nell'anno precedente (i redditi cioè percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU; ad esempio, nel 2015 ai fini ISEE si considerano i redditi percepiti nel 2013), non considera quindi le variazioni della condizione lavorativa subentrate tra l'anno di percezione degli ultimi redditi e la data di presentazione della DSU (si può arrivare anche a 2 anni).

L'ISEE CORRENTE permette di calcolare l'Indicatore basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei membri deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE CORRENTE, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

Le variazioni della situazione lavorativa che vengono considerate ai fini della richiesta dell'ISEE CORRENTE sono le seguenti:

A) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
B) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino attualmente non occupati, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
C) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

Pertanto l'ISEE CORRENTE si rivolge ad una platea più ampia di cittadini, che include anche i lavoratori autonomi che abbiano cessato l'attività.

Tuttavia lo strumento presenta alcune criticità, per le quali è necessario monitorare l'impatto del nuovo sistema sul vecchio:

- L'ISEE CORRENTE non si può adottare se la condizione economica varia per motivi diversi dalla perdita di lavoro,
- L'ISEE CORRENTE implica che le variazioni siano avvenute entro i 18 mesi precedenti.

8. CONTROLLI

Come già detto precedentemente, Il D.P.C.M. citato prevede che alcune informazioni già disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate siano acquisite dal sistema informativo dell'ISEE e non vengano richieste al cittadino; in particolare sono acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate il reddito complessivo ai fini IRPEF e dell'INPS i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS, ad esempio indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare, assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni).

Il DPCM prevede un rafforzamento del sistema dei controlli svolti da Agenzia delle entrate, da INPS, dagli enti erogatori e dalla Guardia di finanza.

In particolare, in relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia delle Entrate effettua dei controlli automatici e rileva omissioni e difformità tra quanto dichiarato dal cittadino e gli elementi in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti finanziari, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico. Per dati autodichiarati per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, è previsto che l'INPS stabilisca procedure per il controllo automatico delle componenti autodichiarate attraverso collegamenti con gli archivi delle amministrazioni pubbliche che dispongono dei dati rilevanti.

Gli enti erogatori dei servizi, a loro volta, hanno una funzione di verifica prevista dall'art. 11, comma 6 del DPCM 159/2013 che prevede che:

“Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci”

Pertanto i controlli che il Comune è tenuto ad effettuare riguardano:

- a) la composizione del nucleo familiare,
- b) l' eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza;
- c) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare
- d) il reddito complessivo, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione IRPEF;
- e) i redditi esenti da imposta, da attività agricole
- f) i redditi fondiari di beni non locati
- g) i redditi dichiarati ai fini fiscali all'estero
- h) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogate dall'INPS;
- i) l'importo degli assegni di mantenimento per i figli effettivamente corrisposti;
- j) Assegni divorzili e di mantenimento dei figli effettivamente versati;
- m) il valore del canone di locazione annuo;
- n) per i non autosufficienti: le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- o) le componenti del patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni) nonché l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
- p) Donazioni immobiliari effettuate dopo la prima richiesta di ricovero di non autosufficiente
- o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, per programmare i controlli della Guardia di Finanza.

Tali controlli verranno effettuati direttamente dall'Ufficio che riceve le Dichiarazioni Sostitutive Uniche, per gli ambiti desumibili dalle banche dati di cui dispone.

Gli altri controlli dovranno essere programmati a livello intersettoriale.

Qualora dai controlli emergano incongruenze omissioni o dati non corretti, prioritariamente si inviterà il cittadino a correggere i dati sbagliati e qualora non vi provveda non avrà diritto ad accedere alla prestazione agevolata e si procederà come previsto dall'Art. 11 del DPCM 159/2013 "*Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE*" e dalla Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014.



ALLEGATO 1**CONFRONTO DEL CALCOLO I.S.E.E. D. LGS 109/98 (VECCHIO SISTEMA) E DPCM 159/13 (NUOVO SISTEMA)****SISTEMA DI CALCOLO I.S.E.E. d.Lgs. 109/98**

Riferimento redditi e patrimonio al 31/12 dell'anno precedente

REDDITI I.S.R.	REDDITO derivante da: CUD – 730 – 0 UNICO	PIÙ ↓
	REDDITO patrimonio mobiliare (Titoli azioni ecc.. x 4,95% -rendimento medio titoli di stato-)	
	DETRAZIONE se il nucleo risiede in locazione canone di affitto dell'abitazione principale del nucleo familiare, fino ad un ammontare massimo di euro 5.464,57.	MENO ←
Si ottiene il REDDITO DA CONSIDERARE AI FINI I.S.E.E.		
PATRIMONIO - I.S.P.	PATRIMONIO MOBILIARE a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva; titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);	PIÙ ↓
	PATRIMONIO IMMOBILIARE a) Il valore degli immobili posseduti, come definito ai fini ICI di ciascun componente del nucleo familiare. Nel patrimonio sono compresi i diritti reali di godimento posseduti dagli stessi soggetti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. "nuda proprietà";	
	DETRAZIONE eventuali mutui contratti (Quota capitale residua del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene, che resta da pagare per il bene medesimo)	MENO ←
	CONSISTENZA PATRIMONIO	
	FRANCHIGIA Per il nucleo familiare residente in casa propria, dal valore immobiliare complessivo, in alternativa al residuo mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, si detrae, se più favorevole e fino a concorrenza del valore della casa di abitazione, una franchigia di euro 51.645,71.	MENO ←

	PATRIMONIO AL NETTO DELLA FRANCHIGIA	X ↓
	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE PATRIMONIALE	0,20
	TOTALE PATRIMONIO DA CONSIDERARE AI FINI I.S.E.E.	$X * 20\%$
	REDDITO AI FINI I.S.E.E.	PIÙ ↓
	PATRIMONIO AI FINI I.S.E.E.	=
DETERMINAZIONE I.S.E.E.	TOTALE DA CONSIDERARE AI FINI I.S.E.E.	I.S.E
	PARAMETRI DELLA SCALA DI EQUIVALENZA: COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 1 = Nucleo formato da 1 comp. 1,57 = Nucleo formato da 2 comp 2,04 = Nucleo formato da 3 comp. 2,46 = Nucleo formato da 4 comp 2,85 = Nucleo formato da 5 comp. + 0,35 per ogni ulteriore componente = - EVENTUALMENTE + - Assenza di un genitore e presenza di figli minore = 0,20 - Ogni componente con HC o invalidi superiori al 66% = 0,5 - Nuclei con figli minori dove entrambi i genitori lavorano = 0,20	S.E.
	TOTALE PARAMETRI (Sommare i parametri ricorrenti)	
	<u>L'I.S.E.E.</u> si ottiene dividendo L'I.S.E. per il totale dei parametri	$\frac{\text{I.S.E.}}{\text{S.E.}}$

CALCOLO I.S.E.E. con D.P.C.M. 159/2013 (ISR+20%ISP)/SE

ci sono 4 tipi di ISEE

- 1) ISEE STANDARD o ORDINARIO
- 2) ISEE per la prestazioni socio-sanitarie
- 3) ISEE per le prestazioni per minorenni con genitori non coniugati e non conviventi
- 4) ISEE per il diritto allo studio universitario

1 calcolo dell'ISEE standard

$(A+B20\%)/C$

A ISR (Indicatore della Situazione Reddituale)

per ciascun componente del nucleo familiare:

sommare gli elementi elencati nel comma 2 dell'art. 4 (lettere da **a** a **i**) (tutti i redditi compresi quelli esenti, assegni mantenimento figli, trattamenti previdenziali-assistenziali, redditi

a prodotti all'estero)

sottrarre gli elementi elencati nel comma 3 dell'art. 4 (lettere da **a** ad **f**) (assegni corrisposti al coniuge, spese sanitarie per disabili, 20% dei redditi di lavoro dipendente o di

b pensione fino ad un tetto stabilito)

dalla somma dei redditi per ciascun componente così determinata,

sottrarre, fino a concorrenza tutti gli elementi elencati nel comma 4 dell'art. 4

(lettere da **a** a **d**) (canone di locazione fino a un limite variabile in base ai figli, spesa per collaboratori domestici per persone non autosufficienti o in alternativa retta alberghiera di ricovero,

c franchigia variabile in base alla gravità se sono presenti disabili)

B ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale)

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 , nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 dell'art. 5.

patrimonio immobiliare

a la casa di abitazione del nucleo rileva nel seguente modo:

[valore ai fini IMU - mutuo - 52500 € (+ € 2500 per ogni figlio ulteriore rispetto al secondo)]/3*2

gli altri immobili, al netto del mutuo, rilevano interamente in base al loro valore ai

b fini IMU

patrimonio mobiliare

per ciascun componente sommare gli elementi di cui all'art. 5 comma 4 lettere da **a** ad **h** (c/c bancari, postali, depositi, titoli di stato, bot, cct, buoni fruttiferi, azioni, masse

c patrimoniali)

dalla somma dei valori dei patrimoni mobiliari dei componenti il nucleo sottrarre la franchigia pari a € 6000 accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare

d successivo al secondo.

C SE (scala di equivalenza)

Parametro di base (in base al numero dei componenti)

1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni componente ulteriore sommare	0,35

maggiorazioni

- 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- a** 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi
- b** nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati

2 calcolo dell'ISEE per prestazioni socio sanitarie

fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano;

b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non è calcolata:

- 1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;
- 2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

calcolo dell'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni 2 o a famiglie con minorenni

- A** il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei casi DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 lettere da a) a e)
- B** qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto
- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
 - b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;